

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Stefania FANIZZI

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 27 maggio 2024

In Aosta, il giorno ventisette (27) del mese di maggio dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Stefania FANIZZI

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Segretario generale della Regione, Sig.a Stefania FANIZZI.

È adottata la seguente deliberazione:

N. **595** OGGETTO :

DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO FORMATIVO DI MEDICI SPECIALISTI PER L'ANNO ACCADEMICO 2023/2024 E APPROVAZIONE DEL FINANZIAMENTO DI CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AGGIUNTIVI REGIONALI NELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELL'AREA SANITARIA DELL'UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE E DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO. PRENOTAZIONE DI SPESA.

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, richiama il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (*Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE*)” e, in particolare, i seguenti articoli del Titolo VI concernente la “Formazione dei medici specialisti”:

- l'articolo 35, che stabilisce:
 - al comma 1, che *«Con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Entro il 30 giugno del terzo anno il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale»;*
 - al comma 2, che *«In relazione al decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisito il parere del Ministero della salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell'articolo 43, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa»;*
- l'articolo 36, comma 1, in base al quale *«con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione nel rispetto dei seguenti principi: a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato; b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo parametri oggettivi; c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi; d) all'esito delle prove è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;*
- l'articolo 37 che stabilisce che, all'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica con l'Università, dove ha sede la scuola di specializzazione, e con la Regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione;
- l'articolo 39, che stabilisce che al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.

Riferisce che, in applicazione della predetta normativa, la Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali con nota in data 14 giugno 2023 (prot. n. 5309/SAN), da ultimo rivalutata con nota in data 22 aprile

2024 (prot. n. 3296/SAN), ha trasmesso al Ministero della Salute la rilevazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per il triennio degli anni accademici 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, ai fini dell'adozione dell'Accordo Stato-Regioni e Province autonome e dei successivi provvedimenti di competenza dei predetti Ministeri.

Richiama la legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (*Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6*) e, in particolare, l'articolo 2, che stabilisce:

- al comma 1, che la Regione finanzia contratti di formazione specialistica aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal d.lgs. 368/1999, per incentivare la formazione specialistica dei medici e favorirne la permanenza nelle strutture del Servizio Sanitario Regionale (SSR);
- al comma 2, che la Giunta regionale determina ogni anno le discipline per le quali attivare i contratti aggiuntivi regionali e prevede la spesa del relativo finanziamento per l'intera durata del corso di specializzazione;
- al comma 4, che possono accedere ai contratti aggiuntivi regionali i medici, utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 36, comma 1, lettera d), del d.lgs. 368/1999, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste entro sei mesi dalla data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione;
 - b) essere o essere stati residenti in Valle d'Aosta per almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi quindici anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione;
 - c) non avere già beneficiato di un contratto aggiuntivo regionale, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata;
- al comma 5, che il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto, prima dell'immatricolazione alla scuola di specializzazione, a sottoscrivere presso la struttura regionale competente in materia di sanità una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 4 nonché l'impegno a prestare servizio presso le strutture dell'Azienda USL della Valle d'Aosta per un periodo minimo complessivo di cinque anni.

Richiama il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, recante il "*Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368*" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, in base al quale «*Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami bandito entro il 31 maggio di ciascun anno con decreto del Ministero per il numero di posti determinati ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999*».

Richiama altresì il decreto del Ministero dell'università e della ricerca n. 645 del 15 maggio 2023, con il quale è stato emanato il bando di concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria per l'anno accademico 2022/2023 e che ha fissato al 1° novembre 2023 la data di inizio delle attività didattiche per i medici immatricolati nel medesimo anno accademico.

Fa presente che nei decreti annuali con i quali il Ministero dell'università e della ricerca determina i contratti statali viene riservata alle Regioni la facoltà di finanziare ulteriori contratti aggiuntivi di formazione specialistica, al fine di colmare quanto più possibile l'eventuale divario tra il fabbisogno formativo regionale e la copertura dello stesso da parte dei contratti statali.

Rende noto, come rappresentato dalla Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, che occorre indicare alle Università i contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali, al fine dell'inserimento dei medesimi nel prossimo bando di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria per l'anno accademico 2023/2024.

Informa che la data di inizio delle attività didattiche per i medici immatricolati nell'anno accademico 2023/2024 alle scuole di specializzazione di area sanitaria è prevista indicativamente per il mese di novembre 2024.

Dà atto che la Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, in conformità con il fabbisogno formativo regionale espresso per l'anno accademico 2023/2024 comunicato al Ministero della salute, ha richiesto:

- con nota in data 9 maggio 2024 (prot. n. 3683/SAN) all'Università del Piemonte Orientale di poter finanziare un contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale per la scuola di specializzazione in *pediatria* della durata di cinque anni;
- con nota in data 9 maggio 2024 (prot. n. 3682/SAN) all'Università degli Studi di Torino di poter finanziare i seguenti sette contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali:
 - n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in *dermatologia e venereologia* della durata di quattro anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in *geriatria* della durata di quattro anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in *malattie dell'apparato digerente* della durata di quattro anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in *neurologia* della durata di quattro anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in *oftalmologia* della durata di quattro anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in *radiodiagnostica* della durata di quattro anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in *radioterapia* della durata di quattro anni.

Rileva che il trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica è determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007 in euro 25.000,00 per ciascuno dei primi due anni e in euro 26.000,00 per ciascuno degli anni successivi.

Evidenzia che la spesa complessiva per il finanziamento degli otto contratti di formazione specialistica sopraindicati, quantificata in base al valore economico annuo di ciascun contratto determinato dal citato DPCM del 7 marzo 2007 e alla durata delle scuole di specializzazione stabilita dal DM 68/2015 (n. 7 contratti di formazione specialistica della durata di quattro anni e n. 1 contratto di formazione specialistica della durata di cinque anni) è pari complessivamente a euro 842.000,00, così suddivisa:

- euro 200.000,00, per l'anno 2024, relativamente all'anno accademico 2023/2024, 1° anno (inizio 1° novembre 2024), per n. 8 contratti di formazione specialistica;
- euro 200.000,00, per l'anno 2025, relativamente all'anno accademico 2024/2025, 2° anno (inizio 1° novembre 2025), per n. 8 contratti di formazione specialistica;
- euro 208.000,00, per l'anno 2026, relativamente all'anno accademico 2025/2026, 3° anno (inizio 1° novembre 2026), per n. 8 contratti di formazione specialistica;
- euro 208.000,00, per l'anno 2027, relativamente all'anno accademico 2026/2027, 4° anno (inizio 1° novembre 2027), per n. 8 contratti di formazione specialistica.

- euro 26.000,00, per l'anno 2028, relativamente all'anno accademico 2027/2028, 4° anno (inizio 1° novembre 2028), per n. 1 contratto di formazione specialistica.

Precisa che l'effettiva attivazione dei contratti di formazione specialistica sopraindicati è subordinata al completamento dell'*iter* autorizzativo per l'attivazione degli stessi da perfezionarsi da parte del Ministero dell'università e della ricerca con le Università del Piemonte Orientale e degli Studi di Torino, nonché al recepimento degli stessi nel decreto ministeriale recante il bando di concorso per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria per l'anno accademico 2023/2024.

Propone di approvare il finanziamento di otto contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali, di cui un contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale nella scuola di specializzazione in *pediatria* dell'Università del Piemonte Orientale e sette contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali nelle scuole di specializzazione dell'area sanitaria dell'Università degli Studi di Torino, a decorrere dall'anno accademico 2023/2024 e per l'intera durata del corso di studi.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi e su proposta dello stesso;
- richiamata la deliberazione n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;
- considerato che la Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario ha autorizzato l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziato sul capitolo U0022812 "Trasferimenti correnti a università per borse di studio aggiuntive al personale sanitario laureato non medico e per contratti aggiuntivi di formazione specialistica per i medici" del bilancio regionale, attribuite alla propria Struttura;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di determinare, per l'anno accademico 2023/2024, il fabbisogno formativo regionale dei medici specialisti nelle seguenti specializzazioni: *dermatologia e venereologia, geriatria, malattie dell'apparato digerente, neurologia, oftalmologia, pediatria, radiodiagnostica e radioterapia*;
2. di approvare il finanziamento di un contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale nella scuola di specializzazione in *pediatria* dell'Università del Piemonte Orientale, a decorrere dall'anno accademico 2023/2024 e per l'intera durata del corso di studi pari a cinque anni;
3. di approvare, a decorrere dall'anno accademico 2023/2024, per l'intera durata del corso di studi, nelle scuole di specializzazione dell'area sanitaria dell'Università degli Studi di Torino, il finanziamento dei seguenti sette contratti di formazione specialistica:

- n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in *dermatologia e venereologia* della durata di quattro anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in *geriatria* della durata di quattro anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in *malattie dell'apparato digerente* della durata di quattro anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in *neurologia* della durata di quattro anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in *oftalmologia* della durata di quattro anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in *radiodiagnostica* della durata di quattro anni;
 - n. 1 contratto di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in *radioterapia* della durata di quattro anni;
4. di dare atto che l'effettiva attivazione dei contratti di formazione specialistica di cui ai punti 2) e 3) è subordinata al completamento dell'*iter* autorizzativo per l'attivazione degli stessi da perfezionarsi da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca con le Università del Piemonte Orientale e di Torino, nonché al recepimento degli stessi nel decreto ministeriale recante il bando di concorso per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2023/2024;
 5. di approvare la spesa complessiva di euro 842.000,00 per il finanziamento di otto contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali per l'anno accademico 2023/2024, di cui un contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale nella scuola di specializzazione in pediatria dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale e sette contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionale nelle scuole di specializzazione dell'area sanitaria dell'Università degli Studi di Torino;
 6. di prenotare la spesa complessiva per un importo di euro 842.000,00 sul capitolo U0022812 "Trasferimenti correnti a università per borse di studio aggiuntive al personale sanitario laureato non medico e per contratti aggiuntivi di formazione specialistica per i medici" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità, così suddivisa:
 - anno 2024: euro 200.000,00
 - anno 2025: euro 200.000,00
 - anno 2026: euro 208.000,00;
 7. di dare atto che per la restante somma di euro 234.000,00, di cui euro 208.000 per l'anno 2027 ed euro 26.000,00 per l'anno 2028, sarà previsto apposito stanziamento per la copertura della stessa al capitolo U0022812 "Trasferimenti correnti a università per borse di studio aggiuntive al personale sanitario laureato non medico e per contratti aggiuntivi di formazione specialistica per i medici" dei futuri bilanci della Regione;
 8. di stabilire che saranno ugualmente corrisposti alle Università del Piemonte Orientale e degli Studi di Torino gli eventuali maggiori oneri che potrebbero derivare dalla rideterminazione, con apposito decreto, del valore economico annuale del contratto di formazione specialistica oppure dal verificarsi in capo ai medici assegnatari delle ipotesi di sospensione della formazione previste dall'art. 40, commi 3 e 5, del d.lgs. 368/1999;
 9. di prendere atto che i medici assegnatari dei contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali di cui al punto 2) e al punto 3) dovranno sottoscrivere, prima dell'immatricolazione presso l'università sede della scuola di specializzazione, presso la struttura regionale competente in materia di sanità, una dichiarazione attestante il possesso

dei requisiti previsti nonché l'impegno a prestare servizio presso le strutture dell'Azienda USL della Valle d'Aosta per un periodo minimo complessivo di cinque anni;

10. di rinviare a un successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione dei medici assegnatari dei contratti aggiuntivi di formazione specialistica di cui si tratta, in base agli esiti della graduatoria del concorso nazionale e previa verifica del possesso, in capo ai medici stessi, dei requisiti prescritti nonché dell'intervenuta sottoscrizione dell'impegno di cui al punto 9);
11. di rinviare a un successivo provvedimento dirigenziale l'approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere tra la Regione autonoma Valle d'Aosta (Assessorato sanità, salute e politiche sociali) e l'Università del Piemonte Orientale per la disciplina del finanziamento del contratto di formazione specialistica di cui al punto 2);
12. di rinviare a un successivo provvedimento dirigenziale l'approvazione degli schemi di convenzione da sottoscrivere tra la Regione autonoma Valle d'Aosta (Assessorato sanità, salute e politiche sociali) e l'Università degli Studi di Torino per la disciplina del finanziamento dei contratti di formazione specialistica di cui al punto 3);
13. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, all'Azienda USL della Valle d'Aosta, all'Università del Piemonte Orientale e all'Università degli Studi di Torino.